



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dottor	Rosaria	Savastano	Presidente
Dottor	Giovanni	Fanticini	Giudice rel.
Dottor	Luca	Ramponi	Giudice

nel procedimento n. 30/2014 R.G. – concordato preventivo SOCIETA' ALFA SRL

- rilevato che il Tribunale – esaminata la proposta concordataria e la documentazione a questa allegata – ha richiesto, con provvedimento del 3/9/2014, alla società debitrice integrazioni e chiarimenti;
- rilevato che – preso atto dell'integrazione del 19/9/2014 – il Collegio ha ritenuto che non fossero sufficienti a superare le osservazioni formulate ai punti 4 (idoneità del Trust Casa Vecchia a fornire la provvista indicata), 5 (esenzione dal rischio di revocatoria del Trust Casa Vecchia e, nonostante la trascrizione del preliminare, possibilità di acquisizione del prezzo da parte di creditore individuale dei disponenti), 9 (idoneità del Trust Famiglia Gozzi a fornire la provvista indicata), 10 (congruità e logicità delle previsioni sull'andamento dell'affittuaria Vasart Urban Design) del provvedimento in data 3/9/2014;
- rilevato che la debitrice – convocata ai sensi dell'art. 162 comma 2° L.F. all'udienza in camera di consiglio dell'8/10/2014 – ha depositato ulteriore documentazione e ha insistito per l'apertura della procedura;

ha emesso il seguente

DECRETO

La giurisprudenza della Suprema Corte (segnatamente, Cass. Sez. Un. 1521/2013) ha delineato i limiti del sindacato spettante al Tribunale sulla proposta concordataria, stabilendo che questo consiste nel controllo di "fattibilità giuridica".

La verifica "si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro."; inoltre, la Corte di legittimità ha chiarito che "il sindacato del giudice in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento [nonché]... agli eventuali difetti di informazione circa le condizioni di fattibilità del piano conseguate il oggetto della domanda."

Nell'ambito di tale controllo sulla proposta concordataria di SOCIETA' ALFA SRL, il Tribunale aveva rilevato varie lacune e criticità che, alla luce delle integrazioni documentali e delle spiegazioni fornite, sono state solo parzialmente superate; residuano, infatti, diversi elementi di "infattibilità" che concernono sia l'apporto di finanza esterna essenziale per la riuscita del piano, sia profili di illegittimità degli atti che dovrebbero invece presidiare il mantenimento della provvista fornita dai





terzi, sia illogicità nell'attestazione riguardo alle risorse e capacità finanziarie (art. 186-bis, comma 2°, lett. a), L.F.) di SOCIETA' BETA SRL, affittuaria (e, in futuro, cessionaria) dell'azienda.

§ § §

Nel provvedimento del 3/9/2014 si erano formulate (per quanto qui ancora rileva) le seguenti osservazioni:

4. Trust Casa Vecchia e destinazione del trust-fund: l'atto istitutivo prevede che l'80% della liquidità derivante dall'alienazione dei cespiti del trust-fund sia destinata alla SOCIETA' ALFA SRL e che il 20% sia invece a beneficio della SOCIETA' BETA SRL; in base all'atto predetto, la rinuncia della SOCIETA' BETA SRL alla propria "quota" non determina l'automatico accrescimento della beneficiaria Vasart Gozzi; in altri termini, appare errato indicare che l'intera provvista in trust costituirà finanza esterna a favore dell'impresa ricorrente.

5. Certezza e stabilità della destinazione della finanza esterna: l'apporto esterno fornito tramite i trust predetti è essenziale per la fattibilità giuridica del concordato, atteso che – in difetto – non sarebbero sufficienti le risorse per il pagamento (seppure in misura ridotta) dei creditori; come già rilevato da questo Tribunale (Trib. Reggio Emilia – Sez. Fallimentare, decreto 11-12 agosto 2014) "Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, a condizione che l'elevato rischio di revoca dell'atto di dotazione da parte dei creditori del disponente non impedisca al trust di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l'apporto sia mantenuto alla finalità a cui il piano lo destina"; perciò, appare indispensabile che la ricorrente integri la documentazione (inclusa l'attestazione) evidenziando i rischi di revocatoria degli atti di dotazione dei trust predetti e, cioè, la situazione debitoria dei disponenti (che, come risulta dal ricorso stesso e dalla transazione stipulata con Banco Popolare, risultano garanti a favore di istituti di credito per debiti della società); proprio nell'atto di transazione ora citato (ove si menziona, peraltro, un'azione ex art. 2901 c.c. promossa dalla banca, poi rinunciata) i disponenti si riconoscono debitori (in solido con Vasart Gozzi) di Euro 215.000,00 e si impegnano al pagamento rateale di tale importo, garantito da ipoteca iscritta sui beni del Trust Famiglia Gozzi (la circostanza assume rilievo, sia per la contrazione del debito, sia per la garanzia prestata dal trustee, sia – più in generale – per la validità e riconoscibilità del trust predetto, potendosi sospettare uno sham trust laddove i trustee abbiano concesso l'ipoteca in difformità dalle finalità del trust).

9. Flussi derivanti dal Trust Casa Vecchia: si ipotizza che dal trust predetto deriverà un introito di Euro 395.500,00 a seguito della cessione di immobili del trust-fund (già promessi in vendita) e di ulteriori Euro 60.000,00 che, in forza della clausola inserita nel preliminare di compravendita, saranno destinati al Trust Casa Vecchia a seguito della cessione di un bene del Trust Famiglia Gozzi; come esposto, i valori devono essere rettificati (a Euro 316.400,00 e a Euro 48.000,00) perché l'atto istitutivo del Trust Casa Vecchia prevede che soltanto l'80% di tali importi sia rivolto a beneficio della SOCIETA' ALFA SRL (la rinuncia al 20% spettante alla SOCIETA' BETA SRL non comporta affatto l'accrescimento della quota a favore della debitrice ricorrente); si osserva, poi, che ai preliminari di compravendita siglati dai trustee del Trust Casa Vecchia (atti che obbligano ad una successiva alienazione) non ha partecipato il guardiano (come invece prescritto dall'atto istitutivo) e che i disponenti sono erroneamente indicati quali beneficiari di entrambi i trust (quantomeno con riguardo al Trust Casa Vecchia – il cui atto istitutivo è stato prodotto – sono invece da individuare quali beneficiari le società SOCIETA' ALFA SRL e SOCIETA' BETA SRL, dato che tali soggetti sono "coloro ai quali il trustee è obbligato a – oppure, può – fare ottenere vantaggi economici"); l'omesso deposito dell'atto istitutivo del Trust Famiglia Gozzi impedisce di verificare la conformità alle finalità del trust della prevista destinazione della



somma di Euro 60.000,00 al Trust Casa vecchia e certo tale obbligazione non può rinvenirsi nell'unilaterale e non vincolante (art. 1987 c.c.) impegno assunto nel contratto preliminare stipulato inter alios.

10. Flussi derivanti da Vasart Urban Design: il piano prevede l'introito A) di Euro 110.000,00 (la somma indicata di Euro 134.200,00 è errata perché conteggia anche l'IVA, la quale – come noto – deve essere riversata all'Erario) per la cessione del magazzino, entro un anno dall'omologazione (doc. 9, che contiene rinuncia al beneficio del termine previsto nel precedente accordo, non in atti), B) di Euro 385.000,00 per canoni di affitto d'azienda nel periodo giugno 2014-dicembre 2018, C) di ulteriori Euro 60.000,00 per il perfezionamento della cessione dell'azienda all'inizio del 2019. È evidente che la gran parte delle risorse messe a disposizione del ceto creditorio derivano dall'affittuaria dell'azienda e che, dunque, la fattibilità del concordato dipende dalla solvibilità della SOCIETA' BETA SRL (basti pensare che ai chirografari è destinato – nel piano, e senza considerare quanto sopra scritto circa l'erroneo computo dell'IVA – un importo complessivo di Euro 175.977,11); appare dunque indispensabile che la relazione attestativa (strumento che deve fornire ai creditori una dettagliata informazione per un voto ponderato) prenda in esame non soltanto il business-plan della SOCIETA' BETA SRL ma anche la sua credibilità sulla scorta di un attendibile piano industriale. Allo stato, non è affatto logico ritenere che la società affittuaria possa aumentare i volumi dei propri ricavi del 25% nell'arco di 4 anni (peraltro, riuscendo a diminuire i costi di esercizio) svolgendo la medesima attività che, invece, aveva condotto la SOCIETA' ALFA SRL ad accumulare perdite ingenti. Si dà per scontato, nel business-plan, un incremento annuo dei ricavi di Euro 50.000,00 (progressivo per 4 anni): dato che l'affitto è in corso dal novembre 2013, alla data odierna la SOCIETA' BETA SRL dovrebbe già aver aumentato il fatturato, rispetto ai precedenti esercizi della Vasart Gozzi, di circa Euro 34.000,00, ma la relazione attestativa non contiene un simile raffronto; appare apodittica, perciò, l'affermazione sulla capacità dell'affittuaria (che appare scarsamente patrimonializzata, ma anche questo aspetto è stato trascurato nell'attestazione) di fornire l'apporto necessario alla riuscita del piano.

Tenuto conto delle successive produzioni documentali (del 19/9/2014 e dell'8/10/2014), il Tribunale rileva quanto segue.

§ § §

Flussi derivanti dal Trust Casa Vecchia

Dapprima con scrittura privata datata 15/9/2014 e poi con scrittura privata autenticata (da Notaio) nelle firme del 7/10/2014, TIZIO (SETTLOR) e CAIO (SETTLOR), disponenti del Trust Casa Vecchia (istituito con atto pubblico a ministero del Notaio Chiodi Daelli in data 23/9/2013), hanno modificato l'atto istitutivo.

L'atto originario individuava quali beneficiari le società SOCIETA' ALFA SRL e SOCIETA' BETA SRL (soggetti "ai quali il trustee è obbligato a fare ottenere vantaggi economici") prevedendo che "l'ottanta per cento del ricavato dalla vendita dei beni oggetto del presente atto e di quelli che verranno in seguito indicati al finanziamento della Società e della prospettata procedura di concordato preventivo" fosse destinato alla SOCIETA' ALFA SRL e che "il residuo venti per cento di tale ricavato venga destinato al finanziamento di SOCIETA' BETA SRL ... che, mediante stipulando contratto di affitto di azienda, rileverà le attività commerciali della Società al fine di consentire una migliore esecuzione del depositando piano di concordato"; erano designati quali trustee MEVIO (TRUSTEE) e SEMPRONIO (TRUSTEE).

Le modifiche apportate prevedono – nell'ultima versione – che il 100% del ricavato dall'alienazione dei beni in trust venga destinato al finanziamento della SOCIETA' ALFA SRL (nella prospettiva del concordato preventivo), l'integrale soppressione della posizione beneficiaria di SOCIETA' BETA

SRLe che “rimane in ogni caso non più alterabile né modificabile in alcun modo – né nella forma né nella sostanza la finalità” sopra indicata.

Si deve rilevare che l'atto istitutivo del trust – disciplinato dalla *Trusts (Jersey) Law* – non riserva ai disponenti alcuno dei poteri elencati dall'art. 9A della menzionata legge regolatrice¹ e che, anzi, la norma non è nemmeno menzionata nell'atto del 23/9/2013.

La scrittura autenticata del 7/10/2014 con la quale è stata apportata la modifica si fonda, infatti, sull'art. 37 della Legge di Jersey sui trust², norma richiamata anche nell'atto istitutivo in questi termini: “Ai sensi dell'art. 37 della Legge Regolatrice, il presente atto potrà essere modificato soltanto dagli Istituenti, all'unanimità, finché entrambi capaci di agire, con atto scritto a data certa; successivamente, [d]al guardiano”.

Come sopra esposto, rientra tra i controlli di “fattibilità giuridica” della proposta concordataria la verifica “di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura” e, nel caso, i rilievi formulati in ordine all'afflusso (essenziale) derivante dal Trust Casa Vecchia devono necessariamente estendersi alla validità ed efficacia delle modificazioni apportate all'atto istitutivo (senza le quali dovrebbe continuare a ritenersi “vigente” l'atto istitutivo originario, che prevedeva un introito per la società debitrice dell'80% e non del 100% del ricavato dall'alienazione dei beni in trust).

In primo luogo, si osserva che – in base al criterio ermeneutico logico-teleologico (secondo il quale una norma legislativa deve essere interpretata in modo tale che abbia un senso e non come mera

¹ Art. 9A *Trusts (Jersey) Law* (“Powers reserved by settlor”): “(1) The reservation or grant by a settlor of a trust of (a) any beneficial interest in the trust property; or (b) any of the powers mentioned in paragraph (2), shall not affect the validity of the trust nor delay the trust taking effect. (2) The powers are (a) to revoke, vary or amend the terms of a trust or any trusts or powers arising wholly or partly under it; (b) to advance, appoint, pay or apply income or capital of the trust property or to give directions for the making of such advancement, appointment, payment or application; (c) to act as, or give binding directions as to the appointment or removal of, a director or officer of any corporation wholly or partly owned by the trust; (d) to give binding directions to the trustee in connection with the purchase, retention, sale, management, lending, pledging or charging of the trust property or the exercise of any powers or rights arising from such property; (e) to appoint or remove any trustee, enforcer or beneficiary, or any other person who holds a power, discretion or right in connection with the trust or in relation to trust property; (f) to appoint or remove an investment manager or investment adviser; (g) to change the proper law of the trust; (h) to restrict the exercise of any powers or discretions of a trustee by requiring that they shall only be exercisable with the consent of the settlor or any other person specified in the terms of the trust.”.

Art. 9A della Legge di Jersey (“Poteri ritenuti dal disponente”): “(1) La ritenzione da parte di un disponente di un trust o la concessione da parte sua di (a) una qualsiasi posizione giuridica gravante sui beni in trust; o (b) alcuno dei poteri indicati nel paragrafo (2), non comincerà la invalidità del trust né potrà ritardare la efficacia del trust. (2) I poteri [che possono essere ritenuti dal disponente o concessi a terzi] sono quelli di (a) revocare, variare o modificare le disposizioni di un trust od una qualsiasi obbligazione o potere che in tutto od in parte derivino da esso; (b) anticipare, assegnare, pagare od impiegare il reddito od il capitale dei beni in trust o dare disposizioni affinché siano effettuate tali anticipazioni, assegnazioni, pagamenti od impieghi; (c) agire come amministratore o dirigente di qualsiasi società totalmente o parzialmente di proprietà del trust, o dare direttive vincolanti per quanto attiene la nomina o la rimozione dei medesimi soggetti; (d) impartire direttive vincolanti al trustee per quanto attenga l'acquisto, la ritenzione, la vendita, la gestione, il mutuo, il pegno od i vincoli dei beni in trust o l'esercizio di qualsiasi potere o diritto inerente i beni in trust; (e) nominare o revocare qualsiasi trustee, guardiano o beneficiario o qualsiasi altra persona che detenga poteri, o facoltà o diritti relativi al trust o ai beni in trust; (f) nominare o sostituire qualsiasi gestore patrimoniale o consulente finanziario; (g) modificare la legge regolatrice del trust; (h) limitare l'esercizio di un qualsiasi potere o facoltà di un trustee richiedendo che tali poteri o facoltà siano esercitabili solo con il consenso del disponente o di qualsiasi altro soggetto indicato dalle disposizioni del trust.”.



ripetizione – pleonastica – di altra disposizione) – non può attribuirsi all'art. 37 della *Trusts (Jersey) Law* la medesima portata applicativa dell'art. 9A: così opinando, difatti, dovrebbe illogicamente attribuirsi al legislatore di Jersey la volontà di inserire nel dettato legislativo una disposizione inutile (l'art. 9A è frutto della *Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law 2006*) perché volta a duplicare una norma già esistente (l'art. 37, appunto, che era presente nel testo originario come art. 33). Già tale prima argomentazione, dunque, dovrebbe condurre ad escludere la validità della variazione all'atto istitutivo del Trust Casa Vecchia apportata dai disponenti in forza dell'art. 37 della *Trusts (Jersey) Law*, posto che la norma impiegata a tal fine non può che riguardare poteri diversi da quelli elencati all'art. 9A e che i disponenti non si sono riservati alcun potere in base a tale disposizione.

Procedendo ad un'analisi più dettagliata dell'art. 37, si deve poi rilevare che la potestà di “*variation*” degli atti di *trust* non è – nella legge regolatrice – rimessa all'assoluta libertà del soggetto titolare del potere (di regola individuato nel *trustee*, quale soggetto tenuto a perseguire – adoperando poteri fiduciari – le finalità del *trust*, anche adeguandolo alle sopravvenienze). Non è un caso che – nella prassi – i poteri di modificazione siano disciplinati entro ristretti limiti e che siano richiesti assenti tesi a proteggere le posizioni beneficiarie; nella dottrina straniera si legge che “*usually they are confined within strict limits, or require specific consents, in order to protect the existing beneficiaries*” e anche gli autori italiani che hanno esaminato la Legge di Jersey sostengono che “*In sede di redazione sarà il caso di stabilire con attenzione a chi competano tali poteri (al trustee? con il consenso preventivo di un altro soggetto?), la loro efficacia (retroattiva? dal momento del loro esercizio? con tutela delle eventuali posizioni acquisite in buona fede?) ed i limiti al loro esercizio (potere generale di modificare l'atto istitutivo? Limitatamente alle disposizioni amministrative? potere esercitabile solo al ricorrere di determinate circostanze?)*”. Al contrario, la *variation clause* contenuta nell'atto istitutivo del Trust Casa Vecchia è assolutamente generica: non individua la finalità per cui il potere è stato attribuito ai disponenti né delimita tale potere; non circoscrive le parti dell'atto istitutivo soggette a possibile variazione, né chiarisce se la stessa può concernere persino parti essenziali; non prevede autorizzazioni o consensi (nemmeno del guardiano o dei titolari di posizioni beneficiarie). L'art. 37 della legge regolatrice (nella lettura data dalla dottrina e dalla giurisprudenza) configura il potere di incidere sull'atto istitutivo come un potere fiduciario; nel caso, invece, i disponenti sembrano essersi dotati di un potere personale, utilizzabile *ad nutum* (anche arbitrariamente e a proprio esclusivo vantaggio). Si deve escludere, poi, qualsivoglia analogia col potere (personale) dei beneficiari di porre termine o modificare il *trust* (qualora tutti d'accordo e capaci), il quale non può essere confuso con la facoltà di modifica attribuita dalla clausola *de qua*. Può quindi seriamente dubitarsi della validità di una clausola come quella sopra descritta, la quale – salvo il limite dell'irrevocabilità del *trust* – appare idonea persino a stravolgerne l'essenza (travolgendo anche l'interesse meritevole di tutela sotteso al negozio). Peraltro, l'assenza di qualsivoglia limitazione per i disponenti del Trust Casa Vecchia costituisce elemento che sarà successivamente esaminato, ai fini del sindacato sulla riconoscibilità di un *trust* che riservi (in maniera amplissima e generica) ai *settlor* qualsivoglia potere senza alcuna preclusione (mettendo in crisi la prima delle “tre certezze” del diritto dei *trust*, cioè la “volontà di istituire un *trust*”, e la rispondenza dello strumento ai requisiti minimi dell'art. 2 della Convenzione de L'Aja).

² Art. 37 della Legge di Jersey (“*Variation of terms of a trust*”): “*Without prejudice to any power of the court to vary the terms of a trust, a trust may be varied in any manner provided by its terms*”.



Nell'analisi del testo legislativo straniero si deve verificare, poi, se l'assenza di esplicite condizioni al potere di *variation* non incontri comunque dei limiti impliciti. La dottrina anglosassone che ha approfondito la questione della "*Variation of Jersey law trusts using express powers*" ritiene che, sebbene l'art. 37 (già 33) della Legge di Jersey non fornisca direttive sull'ampiezza dei poteri di modifica, sussistano comunque delle condizioni affinché tali poteri possano considerarsi validamente esercitati: *in primis*, i cambiamenti apportati (di regola, dai *trustee* alla luce di impreviste sopravvenienze) devono corrispondere all'interesse dei beneficiari ed essere conformi al principio di buona fede (caratteristica dei poteri fiduciari); altre restrizioni sono poi insite nella ragione per cui il potere è stato attribuito, nel senso (tra l'altro) che la previsione di una potestà di variare l'atto istitutivo deve reputarsi limitata a modificazioni che possano ragionevolmente ritenersi presupposte dalle parti ("*the scope of an express power has been considered to be limited to amendments which can reasonably be considered to have been in the contemplation of the parties*"; in termini il precedente della House of Lords *Lord Napier and Etrick v RF Kershaw Ltd (No. 2) [1999]*). Nel caso *de quo* le variazioni apportate al Trust Casa Vecchia dai disponenti sono rilevanti perché eliminano totalmente una posizione beneficiaria (quella di Vasart Urban Design, la quale - in realtà - ha implicitamente prestato il proprio assenso sottoscrivendo la scrittura del 7/10/2014 tramite il proprio legale rappresentante MEVIO (TRUSTEE), che ricopre anche la carica di *trustee*) cambiando così anche la finalità del *trust*: oltre a quanto già esposto circa la dubbia utilizzabilità dell'art. 37 da parte dei *settlor*, le modifiche intervengono a distanza di appena un anno dall'istituzione del Trust Casa Vecchia e non vengono esplicitate (con conseguente sottrazione al sindacato sulla loro conformità allo scopo) le ragioni ad esse sottese.

I precedenti giurisprudenziali riguardanti l'art. 37 della *Trusts (Jersey) Law* sono esigui e quelli riguardanti l'art. 47 (relativi alle *variation* approvate giudizialmente) sembrano consentire modificazioni anche significative, permettendo - a differenza dei precedenti inglesi - anche un completo riassetto del "*substratum*" del *trust* (si segnala, a riguardo, la decisione della *Court of Appeal* di Jersey *Aaliya Mubarak v Iqbal Mubarak [2008] JCA196*); un ulteriore supporto alla potestà di modifica dei disponenti si rinviene nel già citato art. 9A.

Volendo prescindere dalla validità - da esaminare in base alla legge regolatrice (permissiva, ma non tanto da consentire modificazioni *ad libitum* in assenza di riserva di poteri *ex art. 9A*) - delle variazioni apportate dai disponenti del Trust Casa Vecchia, si dovrebbe accogliere la tesi secondo cui ai *settlor* è, nel caso *de quo*, riconosciuto dall'atto istitutivo il diritto di revocare, variare o modificare tutte le disposizioni del *trust* od una qualsiasi obbligazione o potere che in tutto od in parte derivino da esso: in pratica - senza nemmeno richiamare nell'atto l'art. 9A della Legge di Jersey e in forza del solo art. 37 - TIZIO (SETTLOR) e CAIO (SETTLOR) si sarebbero riservati tutti i poteri di modifica (e, conseguentemente, di intervento "diretto" sulla gestione), in contrasto con il modello tradizionale del *trust* che, tra le fondamenta della propria disciplina, annovera un rigido divieto di ingerenza del disponente (che, nel diritto inglese, "esce di scena").

Tale approccio (prospettato nel corso dell'udienza dell'8/10/2014 dal difensore della Vasart Gozzi, il quale ha sostenuto che la *Trusts (Jersey) Law* ha abbandonato il principio *donner et retenir ne vaut*) non giova alle tesi della società debitrice perché conduce direttamente alla irriconoscibilità del Trust Casa Vecchia nell'ordinamento italiano e, come stabilito da Cass. 10105/2014, un *trust* irriconoscibile è del tutto privo di effetti: è *tamquam non esset*.



La suesposta affermazione richiede qualche ulteriore spiegazione: si ipotizzi che il rinvio dell'atto istitutivo all'art. 37 della Legge di Jersey (da interpretarsi nella maniera più "liberale") consenta validamente ai disponenti un'ampia e significativa e financo immotivata variazione dell'atto di trust e che il generico riferimento alla norma predetta contenga in sé anche un implicito richiamo ai poteri elencati dall'art. 9A (del resto, in forza di una lata lettura dell'art. 37, nulla impedirebbe ai disponenti di modificare l'atto istitutivo anche introducendo *a posteriori* la riserva di poteri prevista dalla menzionata disposizione); occorrerebbe chiedersi, però, se veramente i disponenti hanno inteso istituire un trust (la "prima certezza": *certainty of intention*) ponendo i beni sotto il controllo dei trustee, dato che una così ampia possibilità di ingerenza esclude quasi completamente la gestione di questi ultimi.

Un trust privo di una reale volontà di affidamento - circostanza che si desume da un'eccessiva attribuzione di poteri di intervento e gestione al disponente - non può superare il giudizio di compatibilità con il dettato della Convenzione de L'Aja, la quale richiede - affinché un trust possa essere riconosciuto - che i beni siano posti "sotto il controllo del trustee" (art. 2 del testo convenzionale). Da conferma dell'assunto la più autorevole dottrina italiana sulla materia, la quale ha affermato (già anni fa) che, se "in uno specifico trust il trustee sia privo del controllo sul fondo, il giudice non può applicare la Convenzione de L'Aja perché il trust in questione non presenta gli elementi minimi richiesti dall'art. 2. ... i disponenti che credessero di potersi giovare dei vantaggi patrimoniali dei trust pur ritenendo per sé i poteri di cui alla legge di Jersey o delle simili leggi di altri Paesi commetterebbero un errore assai grave. L'impossibilità di riconoscere trust di questo genere significa semplicemente che i giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione de L'Aja non saranno tenuti ad applicare la legge straniera e quindi la norma di essa che sancisce la validità del trust nonostante la presenza di penetranti poteri in capo al disponente o a un terzo: il trust sarà regolato dalla legge individuata secondo le ordinarie regole del diritto internazionale privato e sarà questa legge, non quella scelta dal disponente, a deciderne la validità e gli effetti." (e, difettando una legge italiana sul trust, il negozio - irricognoscibile - sarà privo di disciplina e di effetti). Altri autori (italiani) osservano che il trust il cui contenuto può essere a piacimento modificato dal disponente rischia altresì di essere considerato *sham* (simulato e, nel diritto anglosassone, "void and unenforceable"), proprio perché l'illimitata riserva del *power of variation* dimostra che il settlor non ha affatto perso il controllo sui beni in trust.

Questo Tribunale presta convinta adesione alla ricostruzione dottrinale secondo cui un'eccessiva riserva di poteri in capo al disponente determina l'irricognoscibilità (e, conseguentemente, l'inefficacia) del trust e osserva che così si è recentemente pronunciata anche altra giurisprudenza di merito; nel pregevole precedente di Trib. Bologna, 9 gennaio 2014, si legge: "Lo strumento invece appare non riconoscibile dal nostro ordinamento giuridico in quanto risulta del tutto contrario al precetto di cui all'ult. cpv dell'art. 2 della Convenzione che recita: "Il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative... non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust". Dal che è facile desumere come risulti incompatibile con l'esistenza del trust, quello specifico trust in cui il costituente risulti essersi riservato tutte le prerogative. ... Tale premessa è talmente tanto vera che, nonostante la modifica apportata alla legge di Jersey nel 2006, con la previsione, al suo art. 9A di una serie innumerevole di poteri che il disponente può riservarsi al momento della istituzione del trust, ciò comunque non gli consente di superare il limite dettato dal cit. ult. co dell'art. 2 della Convenzione. La ratio di questa previsione risiede proprio nell'assicurare la massima protezione sia delle posizioni beneficiarie ove previste, sia il corretto perseguimento dello scopo, nei trust, appunto, privi di beneficiari. In



proposito va sottolineato come parte della dottrina in relazione all'art. 9A della legge di Jersey, come emendata nel 2006, che ha ampliato senza praticamente limiti i poteri che il disponente può riservarsi nell'atto di trust, facendo addirittura venir meno la nota regola per la quale *donner et retenir ne vaut*, punto cardine della giurisprudenza inglese in materia di trust, abbia ritenuto che siffatta previsione contrasti con l'ult.co dell'art. 2 della Convenzione con l'effetto di rendere detti trust non riconoscibili per la Convenzione stessa.”).

Concludendo, la variazione dell'atto istitutivo del Trust Casa Vecchia compiuta dai disponenti deve reputarsi priva di effetti (*void ab initio*, secondo la legge regolatrice):

- perché nessuna riserva di tale potere ai sensi dell'art. 9A della *Trusts (Jersey) Law* è contenuta nell'atto originario e l'art. 37 non può essere considerato un mero duplicato della menzionata disposizione;
- il potere fiduciario di *variation* ai sensi dell'art. 37 (sempre che la norma si rivolga ai disponenti, e così non è visto che agli stessi è espressamente riservata l'eventuale riserva di poteri ai sensi dell'art. 9A della legge regolatrice) è comunque incompatibile con una clausola dell'atto istitutivo che lascia assoluta libertà al titolare, senza circoscrivere i presupposti applicativi di tale potere e senza delimitare gli scopi o gli ambiti delle modificazioni (configurando così un potere personale);
- poi, l'esercizio del potere predetto, se considerato ammissibile, è comunque soggetto a limiti impliciti (insiti nel carattere fiduciario del potere stesso, da esercitare cioè nell'esclusivo interesse della finalità del trust e compatibilmente con le motivazioni sottese al giudizio di meritevolezza dell'interesse tutelato), tra i quali si annoverano la corrispondenza delle variazioni apportate all'enunciata finalità del trust e la necessità/opportunità fondata su sopravvenienze imprevedute;
- in ogni caso, l'attribuzione ai disponenti di un larghissimo potere di ingerenza – ed è tale il riconoscimento ai medesimi della facoltà di modificare *ad libitum* l'atto istitutivo di trust sino al punto da cambiarne anche la finalità o di escludere dei beneficiari con interessi *fixed* – porta lo strumento al di fuori del perimetro della Convenzione de L'Aja o lo fa sospettare di simulazione (*sham*), con conseguente sua irricognoscibilità.

Nulla è cambiato, dunque, rispetto ai rilievi formulati dal Collegio col decreto del 3/9/2014: il Trust Casa Vecchia può far affluire alla SOCIETA' ALFA SRL soltanto l'80% del ricavato dalla liquidazione dei beni in trust, e non il 100% dello stesso; la lacuna informativa contenuta nella proposta concordataria (idonea ad incidere significativamente sulla soddisfazione dei creditori, comportando una drastica riduzione delle risorse disponibili) conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo.

§ § §

Flussi derivanti dal Trust Famiglia Gozzi

Il Trust Famiglia Gozzi è stato istituito (con scrittura privata registrata in data 23/9/2013) da CAIO (SETTLOR) e TIZIO (SETTLOR) con l'esplicita finalità di “*creare e mantenere un fondo che provveda alla propria serenità economica e qualità di vita, garantendo ed assicurando alla loro famiglia la cura e l'assistenza – personale e medica – attraverso l'affidamento del patrimonio necessario a due trustee, nonché conservare lo stesso il più a lungo possibile e tramandare alle generazioni future discendenti dei coniugi Gozzi tale patrimonio, escludendone ogni evento di disgregazione o dispersione*”; nello stesso atto si precisa ulteriormente che “*Il trust è creato al fine di gestire e conservare i beni che faranno parte del Fondo in Trust (come in seguito definito), affinché i redditi da esso generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano*

impiegati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia dei Beneficiari (come in seguito definiti), assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, cura e assistenza personale e medica".

I disponenti hanno nominato trustee i loro figli Andrea e Tiziano Domenico Gozzi, individuati altresì come beneficiari; infatti, la clausola n. 17) così designa i beneficiari: "A) Il termine "Beneficiario Vitalizio" indica: i) entrambi gli Istituenti, vita natural durante ... ii) in seguito, al decesso congiunto di entrambi gli Istituenti, esclusivamente i figli generati dall'unione degli stessi, ad oggi i componenti Tiziano Domenico Gozzi ed Andrea Gozzi, in parti eguali fra loro, restando inteso che in caso di estinzione anticipata di una fra tali stirpi, la quota di pertinenza si accresce a quella superstite; iii) alla morte di questi ultimi, i discendenti in linea retta degli stessi ed in parti eguali fra loro: per l'effetto, un discendente subentra nella posizione giuridica di Beneficiario Vitalizio alla morte del proprio ascendente diretto; nonché iv) le persone fisiche ovvero giuridiche che entrambi gli Istituenti, all'unanimità, designino nel corso della durata del Trust ... B) Il termine "Beneficiario Finale" indica: i) esclusivamente i discendenti in linea retta generati dall'unione degli Istituenti, in parti eguali fra loro: per l'effetto, un discendente subentra nella posizione giuridica di Beneficiario alla morte del proprio ascendente diretto; nonché ii) le persone fisiche ovvero giuridiche che entrambi gli Istituenti, all'unanimità, designino nel corso della durata del Trust ... C) Il termine "Beneficiari" indica in via congiunta i Beneficiari Vitalizi ed i Beneficiari Finali".

Anche il Trust Famiglia Gozzi è stato oggetto di modifiche apportate dai disponenti dapprima con scrittura privata datata 15/9/2014 e poi con scrittura privata autenticata (da Notaio) nelle firme del 7/10/2014: in particolare, si è aggiunta alla finalità sopra descritta quella di "favorire il corretto esito della liquidazione (anche secondo procedura concorsuale ai sensi del diritto italiano) di SOCIETA' ALFA SRL ... mediante corresponsione della somma di almeno Euro 60.000,00, a sua volta proveniente da eventuali future cessioni a terzi di beni in trust o parte dei medesimi, in favore esclusivo del Trust Casa Vecchia ... istituito con finalità di garanzia della liquidazione della citata società"; inoltre, è stato incluso tra i beneficiari il Trust Casa Vecchia ("Il termine "Beneficiario/i di Garanzia" indica il Trust Casa Vecchia ... nella misura di almeno Euro 60.000,00 ... Tale quota di beneficio assume precedenza rispetto a qualunque altra liquidità pervenga al Fondo in Trust anche ad altro titolo, fino a concorrenza ed effettivo trasferimento al Beneficiario di Garanzia della somma sopra indicata"); infine, anche per questo trust è stata inserita una clausola di successiva immodificabilità dell'atto istitutivo.

L'atto istitutivo del Trust Famiglia Gozzi non prevedeva alcuna riserva di poteri ai sensi dell'art. 9A e, infatti, le variazioni sono state apportate richiamando l'art. 37 della *Trusts (Jersey) Law*.

Le considerazioni svolte al punto precedente circa l'inefficacia delle modificazioni effettuate dai disponenti (o, addirittura, con riguardo all'inefficacia dell'intero strumento, perché non riconoscibile) valgono a maggior ragione per il Trust Famiglia Gozzi, che esce completamente stravolto a seguito delle variazioni: un trust "di protezione del patrimonio familiare" (espressamente annoverato tra i *protective trusts*) è stato sviato dalla sua originaria finalità per arrivare a fornire provvista a un altro trust il cui *trust-fund* è destinato alla SOCIETA' ALFA SRL e alla SOCIETA' BETA SRL; il Trust Casa Vecchia diviene "primo beneficiario", "dimenticando" le dichiarate esigenze di tutela della famiglia.

Le modalità (apparentemente illegittime) con cui sono state compiute le variazioni, la noncuranza per le finalità originariamente prefisse dai disponenti, l'assoluta libertà con cui questi ultimi hanno rideterminato l'assetto del trust (per quanto si dirà al punto successivo, anche facendosi riassegnare dei beni precedentemente trasferiti ai trustee), la designazione a guardiani degli stessi disponenti (che sono pure beneficiari), l'assoluta compiacenza dei trustee (peraltro, figli dei disponenti e a loro volta

beneficiari) persino all'apporto di modifiche incidenti sulla consistenza del *trust-fund* (si veda il punto successivo e si rammenti la concessione di ipoteca a garanzia del debito dei disponenti nei confronti di Banco Popolare, la cui azione revocatoria è stata così tacitata), la completa pretermissione degli interessi degli ulteriori beneficiari (i discendenti dei disponenti e dei *trustee*) costituiscono evidenti indizi della mancanza della volontà di istituire una *trust* e della permanenza del controllo dei beni in capo a CAIO (SETTLOR) e TIZIO (SETTLOR).

In altre parole il Trust Famiglia Gozzi è stato impiegato dai *settlor* con intenti simulatori "to set up a screen to shield his resources from other claims" (*Minwalla v. Minwalla*, [2005] 1 FLR 771 (FD)) e già in base alla legge regolatrice potrebbe essere ritenuto inefficace; in ogni caso, il dominio assoluto dei disponenti sul fondo in *trust* e sulle sorti del medesimo pone il Trust Famiglia Gozzi al di fuori del perimetro della Convenzione de L'Aja.

§ § §

Rischio di revocatoria degli atti di dotazione dei *trust*

Il Collegio aveva paventato il grave rischio di revocatoria degli atti di dotazione del Trust Casa Vecchia e del Trust Famiglia Gozzi, osservando che l'apporto esterno fornito dai medesimi era essenziale ma assolutamente instabile, perché i disponenti – garanti della SOCIETA' ALFA SRL – erano fortemente indebitati e del tutto privi di un patrimonio aggredibile da parte dei loro creditori personali.

All'udienza dell'8/10/2014 è stato prodotto un documento – scrittura privata autenticata nelle firme in data 7/10/2014 contenente "atto di assegnazione di beni" – che conferma le perplessità del Tribunale: difatti, sono proprio i disponenti ad affermare che "sono state proposte da parte di creditori personali dei signori TIZIO (SETTLOR) e CAIO (SETTLOR), e altre sono state minacciate, azioni revocatorie nei confronti dell'atto di dotazione di beni in *trust* al fine di poter aggredire i beni conferiti ... [e] che con l'istituzione del *trust* si sono spogliati di tutti i propri beni immobili".

I disponenti hanno inteso rimediare all'incapienza del proprio patrimonio e, indirettamente, ai rilievi formulati dal Collegio sulla "tenuta" dell'apporto derivante dai *trust* alla SOCIETA' ALFA SRL mediante l'assegnazione a loro stessi di uno dei cespiti del *trust-fund* (l'immobile censito al C.F. del Comune di Quattro Castella, fg. 20, mapp. 191 sub. 9, mapp. 556 sub. 1, 2, 3 e 4, mapp. 557); è questo, infatti, il dichiarato obiettivo dell'atto del 7/10/2014 sopra menzionato, attraverso il quale i *trustee* Andrea e Tiziano Domenico Gozzi hanno trasferito "senza alcun corrispettivo, ma senza alcuno spirito di liberalità, ai signori TIZIO (SETTLOR) e CAIO (SETTLOR), in parti uguali" la proprietà dei predetti cespiti immobiliari (il cui valore di stima è – in tesi – sufficiente a fornire garanzia patrimoniale per i creditori personali).

Dal tenore dell'atto si evince che si tratta di atto di assegnazione dei beni compiuto dai *trustee* a favore dei beneficiari; tuttavia, l'atto istitutivo del Trust Famiglia Gozzi non prevedeva affatto un'assegnazione (*rectius*, riassegnazione) dei beni in *trust* ai beneficiari (tantomeno a quelli definiti come "vitalizi"), né era contemplata la possibilità di escludere alcuni beni dal vincolo per metterli a disposizione dei creditori personali dei beneficiari (anzi, lo scopo di una *protective trust* è esattamente l'opposto), né era consentito scindere il patrimonio (espressamente nella clausola 4) dell'atto istitutivo si legge che "il fondo in *trust* è da considerarsi unitario ed inscindibile fino alla morte di entrambi gli Istituenti"), né la possibilità di alienare i cespiti in *trust* (sottoposta a consenso dei *settlor*, poi dei beneficiari finali, poi del guardiano) era programmata per attribuire ai coniugi Gozzi la proprietà di



beni (bensì per sovvenire ai bisogni della famiglia e al mantenimento del loro tenore di vita: non a caso, l'atto recita: "Il trust è creato al fine di gestire e conservare i beni che faranno parte del Fondo in Trust (come in seguito definito), affinché i redditi da esso generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impiegati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia dei Beneficiari ...").

L'atto – pur se validamente compiuto dai trustee (salvo quanto si dirà in seguito) perché titolari dell'immobile e pienamente capaci di disporre – è ulteriore indice della totale soggezione del trust-fund al volere dei disponenti e, conseguentemente, del fatto che il principio *donner et retenu ne vaut* è stato, nel caso, completamente annientato; si è già detto che un trust siffatto non è riconoscibile nel nostro ordinamento perché estraneo alla Convenzione de L'Aja e, perciò, nemmeno all'atto di distribuzione dei beni in trust (disciplinato dalla legge regolatrice ai sensi dell'art. 8, lett. i), della Convenzione) può attribuirsi alcun effetto.

Ulteriori argomentazioni, poi, minano la validità dell'atto di assegnazione: il Trust Famiglia Gozzi contempla beneficiari (i discendenti dei disponenti, figli dei trustee/beneficiari) che non hanno partecipato all'atto e le cui posizioni beneficiarie sono state completamente pretermesse (la loro tutela avrebbe imposto – per una *variation* – il ricorso alla Corte ai sensi dell'art. 47 della *Trusts (Jersey) Law*); nemmeno è invocabile la regola di *Saunders v Vautier (1841) EWHC Ch J82*, perché il trasferimento dei beni del trust-fund e la conseguente cessazione (parziale) del trust presuppone che ciò avvenga su domanda da soggetti titolari di posizioni beneficiarie assolute, maggiorenni e capaci, i cui diritti esauriscano ogni interesse economico sul fondo.

Non esclude affatto il rischio di revocatoria la già avvenuta trascrizione di contratti preliminari tra i trustee del Trust Famiglia Gozzi e Casa Vecchia e soggetti terzi: l'art. 2645-bis c.c. (richiamato nella memoria integrativa della ricorrente) è disposizione che giova al promissario acquirente ponendo il suo (promesso) acquisto al riparo da eventuali successive domande ex art. 2901 c.c., ma la norma non impedisce ai creditori di intercettare (anche con sequestro) il pagamento del prezzo da parte del terzo (e ciò che conta per la riuscita del piano concordatario è proprio la liquidità che dovrebbe derivare dalle alienazioni dei beni in trust).

Da ultimo, si osserva che il valore stimato del bene "assegnato" a TIZIO (SETTLOR) e CAIO (SETTLOR) è pari a Euro 890.000,00, importo asseritamente sufficiente a garantire i debiti dei disponenti (spogliatisi del restante patrimonio) e a scongiurare il rischio di revoca degli atti di dotazione dei trust: dalla stessa attestazione (pag. 26), però, si evince che il debito personale dei disponenti è "pari a circa 1.300.000"; restano integri, perciò, i rilievi formulati da questo Tribunale riguardo alla seria possibilità che gli atti di dotazione dei trust (e, in particolare, del Trust Casa Vecchia) vengano aggrediti dai creditori personali dei disponenti, privando così l'attivo concordatario dell'essenziale finanza esterna.

§ § §

Flussi derivanti da Vasart Urban Design

Il Collegio qualifica la proposta concordataria di SOCIETA' ALFA SRL come proposta di concordato preventivo con continuità aziendale: non si ritiene di aderire all'orientamento che distingue il concordato con continuità da quello liquidatorio sulla base del solo dato cronologico (il trasferimento, anche solo in godimento, dell'azienda in data anteriore al deposito del ricorso); infatti, l'art. 186-bis L.F. riguarda anche il caso in cui il piano prevede "la cessione dell'azienda in esercizio" e, cioè, la cosiddetta "continuità indiretta".



Nella fattispecie *de qua*, dunque, occorre “anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” e il sindacato del Tribunale riguarda sia la sussistenza di tale requisito normativo (art. 186-bis, comma 2°, lett. a), L.F.), sia la completezza e logicità della relazione del professionista attestatore sulla sussistenza di risorse sufficienti (le quali incidono direttamente sulla “causa” del concordato e, quindi, sulla sua fattibilità giuridica).

Già nel provvedimento del 3/9/2014 si era constatato che il *business-plan* dell'affittuaria e futura cessionaria dell'azienda (la Vasart Urban Design) non costituisce elemento sufficiente per le finalità suesposte, poiché lo stesso non è altro che una “speranza” di introiti sufficienti a fornire la provvista indispensabile per la riuscita del piano; si era infatti richiesto di corroborare il giudizio di fattibilità con dati logici e oggettivamente verificabili (e, quindi, non apodittici) tali da giustificare le previsioni contenute nel *business-plan* (nel quale era indicato un progressivo aumento del fatturato di SOCIETA' BETA SRL per 4 anni e per l'importo di Euro 50.000,00 in ogni annualità, partendo da un auspicato fatturato del 2014 pari a Euro 800.000,00).

La SOCIETA' ALFA SRL e il professionista attestatore hanno inteso soddisfare la richiesta riportando i dati del fatturato di SOCIETA' BETA SRL conseguito nei primi 9 mesi di affitto dell'azienda e asserendo che, con una proiezione di aumento (del 35%) nell'ultimo trimestre, il fatturato a fine 2014 poteva stimarsi in Euro 756.000,00 (“sostanzialmente in linea con il *business-plan*”).

I dati forniti e a disposizione del Tribunale sono i seguenti: fatturato novembre 2013-dicembre 2013-gennaio 2014 Euro 105.000; fatturato febbraio-marzo-aprile 2014 Euro 145.000; fatturato maggio-giugno-luglio 2014 Euro 185.000; fatturato da gennaio alla data dell'8/10/2014 (di fatto, 9 mensilità) Euro 415.000.

In proposito si osserva che:

- per raggiungere il livello di fatturato indicato nel *business-plan* la Vasart Urban dovrebbe fatturare, nell'ultimo trimestre del 2014, l'importo di Euro 385.000, cioè quasi la metà dell'auspicato fatturato annuo, con un aumento (sulla media del fatturato dei trimestri precedenti: Euro 138.000 circa) del 279%;
- un simile aumento non trova riscontro in alcuna ragionevole previsione e, dunque, appare illogico affermare che la SOCIETA' BETA SRL possa centrare gli obiettivi del *business-plan* il quale – come già sospettato – non fornisce un serio supporto alle affermazioni della ricorrente e, soprattutto, alla prospettata capacità economica e finanziaria dell'affittuaria;
- il fatturato dei mesi di gennaio 2014-agosto 2014-settembre 2014 è pari a Euro 85.000,00 (dato che la somma dei restanti mesi da febbraio a luglio è pari a Euro 330.000,00); ipotizzando che lo stesso possa ripartirsi in misura praticamente equivalente tra i mesi di gennaio e di settembre (data la notoria inattività delle imprese nel mese di agosto), si può arguire che il fatturato nei primi 11 mesi di affitto dell'azienda sia di poco inferiore a Euro 480.000;
- il dato conferma che l'andamento delle vendite di SOCIETA' BETA SRL non coincide con le previsioni del *business-plan*, a meno che non ricorra l'improbabile caso di cessione di beni per l'importo di Euro 320.000,00 nel solo mese di ottobre.

Già ora, dunque, appare manifesto che la prosecuzione (indiretta) dell'attività da parte di SOCIETA' BETA SRL non è idonea a fornire a SOCIETA' ALFA SRL le risorse necessarie al pagamento dei

debiti concordatari (nemmeno in misura falcidiata per i creditori chirografari); la contraria attestazione del professionista non è adeguatamente e logicamente motivata.

§ § §

Non risulta proposta istanza di fallimento; ai sensi dell'art. 7 L.F. (come interpretato da Cass. Sez. Un. 9409/2013) il presente provvedimento deve comunque essere trasmesso al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.

§ § §

P.Q.M.

I. dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria di SOCIETA' ALFA SRL;

II. dispone la trasmissione di questo decreto al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Così deciso in Reggio Emilia in data 8 ottobre 2014.

Il Presidente

Dr.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice Estensore

Dr. Giovanni Fanticini

*Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.